

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE

BAP  *Tutto***pro-Tetto**

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Modulo di polizza;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento IVASS N° 2595 del 14 marzo 2008, iscritta all'albo delle Imprese con numero 1.00165 con Sede Legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo (AR) Italia, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 - 00195 Roma Italia; tel. 06-42045801; sito internet www.bancassurance.it; indirizzo di posta elettronica info@bancassurance.it. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI BANCA SPA.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti dei dati del Fascicolo informativo si rinvia al sito internet della Compagnia: www.bancassurance.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto è pari ad € 6.238.174, di cui € 5.500.000 relativi al capitale sociale ed € 500.000 relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Il Capital Solvency Ratio è pari al 530.6%. Tale indice rappresenta il rapporto tra i fondi propri (Own Funds) della Compagnia e l'ammontare del requisito di capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) al 31 dicembre.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale ed è soggetto a tacito rinnovo.

Avvertenza - In mancanza di disdetta, inviata dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, esso si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente. Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto prevede quattro Pacchetti Principali a cui corrispondono le rispettive Garanzie (A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Responsabilità Civile del Fabbricato e D - Responsabilità Civile del Capofamiglia) a cui possono essere abbinati uno o due Pacchetti Accessori con le rispettive Garanzie (E - Assistenza ed F - Tutela Legale). Le specifiche garanzie acquistate devono risultare dal modulo di polizza ai fini della validità.

Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia sono le seguenti:

- **INCENDIO – Pacchetto A:** la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al

Fabbricato situato nel territorio italiano, anche se di proprietà di terzi, arrecati dagli eventi di cui agli artt. 1.1 e successivi delle Condizioni di Assicurazione. Il Pacchetto prevede le Estensioni di Garanzia "Ricorso Terzi" e "Contenuto" che sono valide solo qualora siano espressamente indicate nel modulo di polizza.

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 relativi alla SEZIONE 1 - INCENDIO, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La copertura in oggetto prevede le esclusioni di cui agli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.14 ed 1.15 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono presenti le franchigie e i massimali indicati agli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre presenti le condizioni, le limitazioni e termini di sospensione di cui agli artt. 1.1 e 1.16 delle Condizioni di Assicurazione.

- **FURTO e RAPINA – Pacchetto B:** la Compagnia assicura danni materiali e diretti provocati da Furto, Rapina e quant'altro indicato all'art. 2.1 - SEZIONE 2 - FURTO e RAPINA, delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia agli artt. 2.1 e successivi relativi alla SEZIONE 2 - FURTO e RAPINA, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La presente Garanzia prevede le esclusioni di cui agli artt. 2.2 e 2.10 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono previste le condizioni di cui all'art. 2.7 e i termini di sospensione di cui all'art. 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono presenti le specifiche franchigie e scoperti di cui agli artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono presenti gli specifici massimali e limiti di indennizzo di cui agli artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO - Pacchetto C:** la Compagnia assicura il risarcimento della somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato.

Si rinvia all'art. 3.1 - SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La copertura in oggetto prevede le esclusioni di cui all'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono presenti i massimali e le franchigie di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 3.4 delle Condizioni di Assicurazione.

- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA - Pacchetto D:** La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata e di relazione.

Si rinvia all'art. 4.1 - SEZIONE 4 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La copertura in oggetto prevede le esclusioni di cui all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono presenti i massimali e le franchigie di cui agli artt. 4.1, 4.3 e 4.6 delle Condizioni di Assicurazione.

- **ASSISTENZA - Pacchetto E:** Viene garantita l'assistenza, secondo la formula prescelta, nei casi e nei termini di cui all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia all'art. 5.4 - SEZIONE 5 - GARANZIE ASSISTENZA, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La copertura in oggetto prevede le limitazioni e le esclusioni di cui agli artt. 5.2, 5.4 e 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia è prestata i massimali di cui all'art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono previsti specifici obblighi in capo all'assicurato in caso di sinistro che in caso di inadempimento comportano la decadenza della garanzia. Si rinvia all'art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

- **TUTELA LEGALE - Pacchetto F:** Viene garantita la tutela legale, secondo la formula prescelta, nei casi e nei termini di cui all'art. 6.9 e 6.11 delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia agli artt. 6.6, 6.9 e 6.11 - SEZIONE 6 - GARANZIE TUTELA LEGALE, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Avvertenze

La copertura in oggetto prevede le limitazioni e le esclusioni di cui agli artt. 6.2, 6.10, 6.11 e 6.12 delle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia è prestata con i massimali e i limiti di cui all'art. 6.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Sono previsti specifici obblighi in capo all'assicurato in caso di sinistro che in caso di inadempimento comportano la decadenza della garanzia. Si rinvia all'art. 6.3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Esempio di Franchigia

Nelle Garanzie Incendio, qualora il Contraente/Assicurato a seguito di fenomeno elettrico subisca un danno agli impianti elettrici dei locali assicurati pari a € 1.000,00, la Compagnia indennizzerà un importo pari a € 750,00 poiché su questa garanzia aggiuntiva viene decurtata dall'importo del danno una somma prestabilita (franchigia) di importo pari al € 250,00.

Esempio di Scoperto

Nelle Garanzie Furto e Rapina, qualora in caso di furto con scasso il Contraente/Assicurato subisca un danno pari a € 3.000,00 e venga poi accertato che i ladri si sono introdotti nei locali assicurati attraverso impalcature poste all'esterno del fabbricato, la Compagnia indennizzerà un importo pari a € 2.400,00, poiché verrà decurtata dall'importo del danno una percentuale (scoperto) del 20%.

Esempio di Massimale

Nelle Garanzie Tutela Legale, qualora il Contraente/Assicurato sia titolare della Formula BASE e sostenga spese legali in sede civile, per ottenere il risarcimento del danno subito per fatto illecito di terzi, di un importo pari a € 11.000,00, la Compagnia indennizzerà un importo pari a € 10.000,00, essendo questo l'importo massimo (massimale) indennizzabile stabilito per la Formula in oggetto.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Avvertenza - Si ricorda che il codice civile prescrive delle specifiche cause di nullità per i contratti di assicurazione e si rimanda all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio.

Per le conseguenze della mancata comunicazione si rimanda all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio

Il cambio di dimora abituale in saltuaria costituisce un caso di aggravamento del rischio.

6. Premi

La polizza ha durata annuale, è altresì possibile il frazionamento mensile del premio pagando un costo aggiuntivo pari a 0,50 Euro al mese.

Il pagamento del primo premio e delle rate di premio annuali successive potrà avvenire mediante autorizzazione di addebito permanente in c/c, tramite bonifico bancario o Addebito Diretto SEPA (SDD).

Il premio annuo varia in funzione del/i Pacchetto/i prescelto al momento della sottoscrizione.

Avvertenza - E' prevista la possibilità di applicare sconti per la combinazione di più pacchetti per alcune categorie di soggetti (es. dipendenti, soci, categorie professionali, ecc.), nella misura ed alle condizioni previste nei relativi eventuali convenzionamenti.

7. Rivalse

Non previste.

8. Diritto di recesso

Avvertenza - Il presente contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Compagnia in caso di sinistro. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso di premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza - Si precisa che il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento assicurato per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile Fabbriato, Responsabilità Civile del Capofamiglia e Assistenza. L'insorgenza del sinistro per la garanzia di Tutela Legale è a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

Sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia alle "NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Avvertenza – BAP Assicurazioni S.p.A. ha affidato la gestione del servizio di assistenza e tutela legale, di cui alle prestazioni previste dal contratto, ad Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano. Pertanto le prestazioni garantite da BAP Assicurazioni S.p.A. saranno gestite in termini operativi per il tramite di Europ Assistance Italia SpA. Si rinvia agli artt. 5.3 e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

13. Reclami

Eventuali reclami concernenti la fase di collocamento ed il comportamento dei collocatori possono essere inoltrati direttamente agli intermediari presso i quali è stata stipulata la polizza che gestiranno, tramite le Funzioni competenti indicate nei relativi siti internet, le doglianze in via indipendente e autonoma.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico al Servizio Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma,

oppure inviati via fax al numero 06.42.045.831 o mediante e-mail a: reclami@bancassurance.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.745 o 06.42.133.353 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS, all'indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l'operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale e non preclude in ogni caso la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

L'esperimento del tentativo di conciliazione si svolgerà innanzi ad uno degli Organismi di Mediazione indicati nel nostro sito internet www.bancassurance.it, oppure innanzi ad un Organismo a ciò deputato ed iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a disposizione per tutte le informazioni complementari al numero verde 800.66.33.77.

14. Arbitrato

Si prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie.

Avvertenza - E' in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

* * *

BAP Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Emanuele Marsiglia
Consigliere Delegato



GLOSSARIO

VALIDO PER TUTTE LE SEZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

ARBITRATO: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato ed Assicuratore.

ASSICURATO: la persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto mediante il quale la Compagnia, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

COMPAGNIA: BAP Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo (AR) Italia, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 – 00195 Roma Italia.

CONTRAENTE: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia.

Il suo obbligo principale è quello di pagare il premio e di collaborare alla esecuzione del contratto.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

IMPLOSIONE: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro, a titolo di compensazione del danno subito.

MASSIMALE: la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

PACCHETTO: l'insieme delle garanzie acquistate, risultanti dal modulo di polizza e dettagliate al punto "PACCHETTI" del modulo stesso.

I Pacchetti previsti dal contratto sono:

- Pacchetto A: Incendio
 - Incendio del Fabbicato
 - Ricorso Terzi
 - Incendio del Contenuto
- Pacchetto B: Furto e Rapina
- Pacchetto C: Responsabilità Civile del Fabbicato
- Pacchetto D: Responsabilità Civile del Capofamiglia
- Pacchetto E: Assistenza
- Pacchetto F: Tutela Legale

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale la Compagnia si impegna a fornire la propria prestazione.

VALIDO PER

SEZIONE 1 - INCENDIO

SEZIONE 2 - FURTO E RAPINA

SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO

SEZIONE 4 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

ABITAZIONE: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, adibita a dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia destinata, anche parzialmente, a esercizio commerciale o ad altra attività non assimilabile ad una struttura residenziale, fatti salvi gli studi professionali, purché ubicati in locali comunicanti con la dimora.

ATTO VANDALICO: l'atto volontario teso a distruggere o danneggiare senza motivo.

CONTENUTO: tutto quanto contenuto nell'abitazione, in locali tra loro comunicanti, per uso personale, o per uso professionale qualora sia presente nella dimora anche uno studio professionale, con esclusione di quanto rientra nella definizione Fabbicato.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE: arredi, attrezzi compresi quelli ad uso sportivo, biciclette e provviste alimentari, il tutto riposto nelle dipendenze, quali cantine, soffitte, box, rimesse e ripostigli di pertinenza dell'abitazione, anche se non comunicanti con la medesima.

DIMORA ABITUALE: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, e nella quale dimorano abitualmente.

DIMORA SALTUARIA: l'abitazione di proprietà o in uso all'Assicurato dove non ha la propria residenza anagrafica.

EFFETTI PERSONALI: oggetti di uso personale, quali ad esempio borsa, portafogli, catenine, anelli orologi, attrezzi sportivi e relativi accessori, biciclette, windsurf, apparecchiature cine-foto-ottiche, personal computer, telecamere, telefoni cellulari e quant'altro l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a civile abitazione, compreso lo studio professionale, purché ubicato in locali comunicanti con la dimora, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, opere di fondazione o interrato, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni e le cancellate.

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

PERTINENZE: cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato.

RAPINA: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

VETRI ANTISFONDAMENTO: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno mm.6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm.6.

VALIDO PER LA SEZIONE 5 – ASSISTENZA

ABITAZIONE: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

EUROP ASSISTANCE: l'Impresa assicuratrice di cui la Compagnia si avvale per la gestione dell'Assistenza e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

SOGGETTI ASSICURATI:

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il coniuge/convivente more uxorio;
- i figli conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, nonché i figli non conviventi purché a carico.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza Prestazioni di assistenza previste in polizza.

VALIDO PER LA SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

CONTRAVVENZIONE: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DELITTO COLPOSO: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

EUROP ASSISTANCE: l'Impresa assicuratrice di cui la Compagnia si avvale per la gestione e la liquidazione dei Sinistri e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

NATANTE: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

TUTELA LEGALE: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.

VEICOLO A MOTORE: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli e Macchine Operatrici ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

Data ultimo aggiornamento: 10/05/2017

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Perfezionamento, durata, decorrenza delle garanzie e proroga del contratto

La polizza si perfeziona con la sottoscrizione del contratto ed il contestuale pagamento del premio.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e di contestuale pagamento del premio, fino alle ore 24.00 della data di scadenza.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, *l'assicurazione resta sospesa* dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La polizza ha durata annuale.

Il contratto è soggetto a proroga tacita, in mancanza di disdetta inviata dal Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, esso si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente.

Il Premio annuo può essere frazionato in 12 rate mensili, ciascuna maggiorata del diritto di frazionamento pari a 0,50 Euro.

Art. 2 Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato devono dare a ciascuna Compagnia comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia *si riserva il diritto di rifiutare parzialmente o totalmente l'indennizzo*.

Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo (art. 1910 c.c.).

Art. 3 Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia potrebbero comportare la *perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo*, nonché essere causa di risoluzione del contratto (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Art. 4 Aggravamento e diminuzione del rischio

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio, successivi alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del c.c..

Art. 5 Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante l'invio di lettera raccomandata A/R. In caso di recesso della Compagnia quest'ultima rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R.

Art. 7 Cause di nullità

Sono cause di nullità del contratto l'inesistenza del rischio al momento della conclusione del contratto (art. 1895 c.c.) e l'inesistenza dell'interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio (art. 1904 c.c.).

Art. 8 Modifiche dell'assicurazione - Comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere definite con atto sottoscritto dalle parti.

Tutte le comunicazioni da parte del Contraente alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto all'indirizzo della Compagnia. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate al domicilio indicato dal Contraente sul modulo di polizza.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

In caso di controversia, è competente in via esclusiva il foro di residenza o del domicilio elettivo del Contraente e/o Assicurato.

Art. 11 Legge applicabile al contratto – Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 1 - INCENDIO

Pacchetto A

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio

Art.1.1 Oggetto dell'assicurazione e Garanzie prestate

L'Assicurazione è operativa a condizione che l'abitazione e il contenuto siano ubicati in Fabbricati:

- che non contengano industrie, cinematografi, teatri, grandi magazzini, supermercati, discoteche e night club;
- in cui almeno le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto esterno del tetto siano costruiti in materiali incombustibili.

Nell'ambito delle rispettive somme indicate nel modulo di polizza sono assicurati, purché siano stati pagati i rispettivi premi, anche se di proprietà di terzi, il fabbricato e/o il contenuto dell'abitazione contro i danni materiali e diretti provocati dagli eventi di seguito indicati:

- Incendio;
- Fulmine, Esplosione ed Implosione;
- Scoppio, non causato da ordigni esplosivi;
- Caduta di aeromobili, meteoriti e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- Urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato o Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- Guasti cagionati per impedire o contenere il danno;
- Fumo, gas e vapori sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti)

Art. 1.2 Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.3 Colpa grave

La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente / Assicurato e delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.

Art. 1.4 Fenomeno elettrico

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dagli impianti elettrici dell'abitazione assicurata per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici dovuti a corti circuiti, sovratensioni, archi elettrici e simili da qualunque causa determinati, anche se conseguenti a fulmine.

Qualora la garanzia sia estesa al Contenuto sono altresì compresi i danni ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi gli elettrodomestici.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro; in nessun caso la Compagnia pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore al 5% della somma assicurata con un massimo di € 5.000,00.

La Compagnia non risarcisce:

- a) i danni derivanti da operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in generale, nonché in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisioni;
- b) il deperimento naturale/lento consumo degli impianti stessi, nonché da carenza di manutenzione;
- c) i danni avvenuti in occasione di furto.

Art. 1.5 Fuoriuscita di acqua condotta

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, di esclusiva pertinenza della abitazione assicurata.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con franchigia di € 250,00 per ogni sinistro; in nessun caso la Compagnia pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore al 5% della somma assicurata con un massimo di € 5.000,00.

Sono esclusi i danni:

- a) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) conseguenti a gelo, dovuti a rottura di tubazioni o condutture interrato o installate all'esterno del Fabbricato;
- c) da usura, vetustà, corrosione o difetti di materiali;
- d) causati da rottura di tubi di gomma e di tubi interrati.

Art. 1.6 Ricerca guasto

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il danno da acqua sia indennizzabile in base all'art. 1.5.

Si rimborsano le spese sostenute per:

- ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.

Sono escluse le spese quando lo spargimento d'acqua derivi da tubi interrati e quelle derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Per tale garanzia la Compagnia non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più sinistri, una somma superiore al 2,5% della somma assicurata con un massimo di € 2.500,00. L'Assicurato inoltre per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di € 250,00.

Art. 1.7 Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza danni materiali e diretti, arrecati al Fabbricato, conseguenti a uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non.

I danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato e al contenuto sono compresi solo se avvenuto a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2,5% della somma assicurata con un massimo di € 2.500,00 per periodo assicurativo e con detrazione di € 250,00 per ciascun sinistro.

Per tutti gli altri danni il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate e previa detrazione, per singolo sinistro di una franchigia di € 250,00.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - cedimento o franamento del terreno.
- b) subiti da:
- fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto;
 - a cose mobili all'aperto o contenute in baracche di legno o di plastica, a piante in genere, a lastre in cemento amianto e in materia plastica rigida per effetto di grandine.

Art. 1.8 Sovraccarico neve

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, arrecati al Fabbricato, conseguenti a crollo totale o parziale dello stesso direttamente provocato dal sovraccarico neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate contenute nel Fabbricato medesimo, se comprese nella presente assicurazione.

La Compagnia non indennizza i danni avvenuti:

- in fabbricati non conformi alle vigenti leggi e norme relative ai sovraccarichi di neve;
- in fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- in conseguenza di valanghe e slavine;
- da gelo ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 50% del capitale assicurato per il Fabbricato ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 1.9 Atti vandalici e dolosi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato causati da persone che, sia individualmente che in associazione, prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse e che commettano atti vandalici, dolosi e/o di sabotaggio; sono inoltre compresi i danni cagionati in occasione di tali eventi dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro e con il limite del 50% della somma assicurata.

Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- furto, rapina, consumati o tentati;
- saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni;
- terrorismo.

Art. 1.10 Spese di demolizione, sgombero e trasporto

La Compagnia indennizza le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro. Per tale garanzia la Compagnia non pagherà, per anno assicurativo e per uno o più sinistri, una somma superiore al 5% della somma assicurata con un massimo di € 5.000,00.

Art. 1.11 Contenuto delle dipendenze

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto delle dipendenze con un massimo di € 1.500,00, entro il limite massimo assicurato per il Contenuto.

Art. 1.12 Spese straordinarie

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile che determini l'inagibilità totale dell'abitazione assicurata, rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00:

- a) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- b) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;

c) le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, per l'affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato.

E' condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione della Compagnia e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.

Art. 1.13 Fabbricati in locazione (rischio locativo)

Se il Fabbricato è condotto in locazione, ferma l'applicazione della disposizione relativa all'assicurazione parziale, la garanzia vale esclusivamente per i danni, previsti nelle garanzie della presente sezione, dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c., in base alle condizioni tutte del presente contratto. L'indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

ESTENSIONE DI GARANZIA

(Operante solo se indicata nel Modulo di Polizza)

Art. 1.14 Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del relativo massimale indicato nel modulo di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1 - Incendio della presente polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge;
- i genitori;
- i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato.

Art. 1.15 Esclusioni

Fermi i limiti contenuti nei precedenti articoli, l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni:

- a) causati da atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezioni, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
- b) causati da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- c) causati da mutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) commessi o agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo nonché i danni commessi od agevolati con dolo da persone che abitano con l'Assicurato, da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, da incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali contenenti le cose assicurate, dagli addetti ai servizi domestici;
- e) conseguenti allo smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali.

Art. 1.16 Cambiamento dell'Abitazione

In caso di variazione di proprietà o di cambiamento dell'Abitazione indicata nel modulo di polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto alla Compagnia entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data di cambiamento della residenza, risultante dal certificato anagrafico relativo; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Compagnia, fermo quanto disposto dall'art. 1898 del c.c..

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 2 – FURTO e RAPINA

Pacchetto B

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

Nell'ambito delle somme indicate nel modulo di polizza, è assicurato il Contenuto dell'abitazione contro i danni materiali e diretti provocati dai seguenti eventi:

1 - Furto consumato o tentato a condizione che il ladro si sia introdotto clandestinamente nell'interno dell'abitazione o delle relative dipendenze, con le seguenti modalità:

- **scasso**, cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente all'interno;
 - tetti, pareti, soffitti o pavimenti.non si considera scasso la rottura del solo vetro non antisfondamento.
- **senza scasso**, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.
- **con uso fraudolento di chiavi** o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serrature a più mandate o lucchetti, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall'esterno e non sia altrimenti possibile l'introduzione se non mediante le modalità previste ai punti con scasso e senza scasso.

2 – Rapina avvenuta nell'abitazione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali dell'abitazione stessa.

GARANZIE AGGIUNTIVE (Sempre operanti)

Art. 2.2 Scippo e Rapina

E' assicurato lo Scippo e la Rapina di effetti personali commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti del nucleo familiare con lui conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, all'esterno dell'abitazione.

La garanzia è prestata nel limite massimo del 10% della somma assicurata con un **massimo di € 1.500,00** per sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per il denaro il risarcimento è limitato ad una massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni al vestiario il risarcimento è limitato ad un massimo di € 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese effettivamente sostenute, per:

- le remissione di documenti sottratti;
- l'eventuale risarcimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell'abitazione, il tutto **fino alla concorrenza di € 250,00** per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia vale in tutto il mondo.

La garanzia non vale per:

- persone di età inferiore a 12 anni e superiore a 75 anni;
- cose non di proprietà delle persone assicurate.

Art. 2.3 Atti vandalici

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, escluse le imbrattature, da atti vandalici compiuti in occasione di furto, tentato o consumato, **fino alla concorrenza di € 1.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 2.4 Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione

La Compagnia si obbliga a risarcire le spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di

bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina.

Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 2.5 Guasti cagionati dai ladri

La Compagnia si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata e con il massimo di € 2.500,00** per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 2.6 Somme Assicurate - Limiti di indennizzo

Relativamente al Furto e alla Rapina si applicano i seguenti limiti, ciascuno inteso sempre per sinistro ed anno assicurativo:

Per la dimora abituale:

- per singolo oggetto **€ 5.000,00**;
- per gioielli, preziosi, argenteria, oggetti d'arte ovunque riposti: **20% della somma assicurata**;
- per denaro: **€ 500,00**;
- per il Contenuto delle dipendenze: **10% della somma assicurata**.

Per la dimora saltuaria:

- per singolo oggetto **€ 3.000,00**, con esclusione di: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, argenteria, preziosi, valori, denaro, gioielli, collezioni e raccolte in genere;
- per il Contenuto delle dipendenze: **10% della somma assicurata**.

In caso di furto e rapina nell'abitazione, la somma assicurata sarà ridotta al 70% fermi i sottolimiti sopraindicati e verrà applicato uno scoperto del 10% qualora:

- l'immobile rientri nelle seguenti province: AV, BA, BR, CE, CT, FG, NA, PA, SA, TA, AG, BN, BS, CL, CZ, KR, EN, GE, LE, LO, MT, NO, PT, RC, RG, RM, SP, SR, TO, TP, VV;
- l'immobile sia una dimora saltuaria.

Art. 2.7 Operatività della garanzia – Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata, nei limiti di cui all'art. 2.6, a condizione che:

- le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura;
- ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da serramenti in legno, materie plastiche rigide, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro;
- siano sempre operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate.

Qualora in caso di sinistro, venga accertato che i ladri si sono introdotti nei locali assicurati:

1. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto sopra indicato, l'indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20%;
2. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti, l'indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20% sempre che, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i familiari;
3. attraverso impalcature poste all'esterno del fabbricato, verrà applicato uno scoperto del 20%.

Qualora gli scoperti di cui ai punti 1,2 e 3 coesistano fra loro o con quello di cui all'art. 2.6, lo scoperto verrà elevato al 30% ed assorbirà questi ultimi.

Art. 2.8 Sospensione dell'assicurazione per locali disabitati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno. Per gioielli, preziosi, valori e denaro, la sospensione decorre dalle ore 24.00 dell'8° giorno.

Per i locali adibiti a dimora saltuaria la copertura è operativa anche in caso di disabitazione.

Art. 2.9 Cambiamento dell'abitazione assicurata

In caso di cambiamento della dimora abituale assicurata, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Compagnia entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del cambiamento di residenza, risultante dal certificato anagrafico relativo; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Compagnia, fermo quanto disposto dall'art. 1898 del c.c. In caso di cambiamento della dimora saltuaria assicurata le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Compagnia, fermo quanto disposto dall'art. 1898 del c.c. in caso di aggravamento del rischio.

Art. 2.10 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, da incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali contenenti le cose assicurate, dagli addetti ai servizi domestici;*
- b) *alle cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;*
- c) *verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- d) *verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni, o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altrei sconvolgimenti eella natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- e) *resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;*
- f) *avvenuti quando l'abitazione viene lasciata incustodita e non vengano resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;*
- g) *avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;*
- h) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina;*
- i) *ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e reeativi motori di potenza superiore a 3 CV fiscali.*

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO

Pacchetto C

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premi

Art.3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura il risarcimento della somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato situato nel territorio della Repubblica Italiana, identificato nel modulo di polizza, destinato esclusivamente ad abitazione, con relative pertinenze quali cantine e autorimesse private. L'assicurazione comprende i danni, secondo quanto riportato nel modulo di polizza, derivanti da fatti attinenti:

1. allo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici *con il limite massimo*, per ciascun sinistro e anno assicurativo, di € 50.000,00;
2. alla caduta di antenne radio-televisive e di pannelli solari;
3. alla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
4. alla proprietà di parchi anche se alberati nonché dei giardini, cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili;
5. ai lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale o saltuaria *con il limite massimo*, per ciascun sinistro e anno assicurativo, di € 50.000,00;
6. all'inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi *con il limite massimo*, per ciascun sinistro e anno assicurativo, di € 50.000,00.

Art. 3.2 Somme Assicurate - Massimali

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per anno assicurativo, indicato nel modulo di polizza, tenendo conto di eventuali limiti e con l'applicazione della franchigia di cui all'art. 3.4.

Art. 3.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) cagionati dolosamente;
- b) derivanti da furto
- c) derivanti da incendio, esplosione e scoppio;
- d) a cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) derivanti da lavori di ampliamento, di sopraelevazione, di demolizione, di manutenzione straordinaria nonché quelli derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.494/96 e successive modifiche;
- f) da gelo;
- g) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento salvo i casi specificati nel punto 6 dell'art. 3.1;
- i) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- j) derivanti da rigurgito alla rete fognaria;
- k) da fuoriuscita d'acqua a cose ubicate in locali interrati e seminterrati;

- l) derivanti da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriale, commerciale, artigianale, professionale, agricola o personale dell'Assicurato nonché derivante dalla conduzione di fabbricati;
- m) derivanti dall'uso, possesso o comunque causati dall'asbesto o dall'emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- n) diretti o indiretti di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) derivanti dall'uso o detenzione di esplosivi;
- p) punitivi di qualsiasi natura;
- q) agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari;
- r) derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- s) derivanti da guerre, insurrezione generale, occupazioni militari, invasione.

Art. 3.4 Franchigia

L'assicurazione è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Art. 3.5 Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente e ed ogni altro parente ed affine convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla conduzione, manutenzione o pulizia dell'abitazione e delle relative pertinenze;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporto di dipendenza;
- d) le società o enti che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 4 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

Pacchetto D

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio

Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata e di relazione.

L'assicurazione è prestata, secondo quanto riportato nel modulo di polizza e con le limitazioni indicate, per le richieste di risarcimento derivanti da fatti attinenti:

1. alla conduzione di qualsiasi abitazione, adibita a dimora abituale o saltuaria del Contraente e relative pertinenze, compreso l'uso di camere d'albergo e locali di villeggiatura;
2. alla vita privata;
3. alla pratica di sport in genere;
4. alla pratica di modellismo;
5. alla proprietà di cani, gatti e altri animali domestici, salvo quanto previsto nel punto d) art. 4.4;
6. all'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
7. alla proprietà di biciclette o velocipedi;
8. alla proprietà ed uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri e senza motore ausiliario;
9. la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori;
10. alla proprietà, detenzione od uso personale, nel rispetto delle norme vigenti, di armi da fuoco e relative munizioni nonché fucili per la pesca subacquea;
11. ai lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale o saltuaria con il limite massimo, per ciascun sinistro e anno assicurativo, di € 50.000,00;
12. alla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
13. alla conduzione di parchi anche se alberati nonché dei giardini, cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili;
14. alla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
15. alla caduta di antenne radio-televisive;
16. alla proprietà ed uso di mezzi per disabili anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psico/fisico siano persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia Assicurato stesso;
17. alla detenzione e custodia da parte dell'Assicurato di cose di terzi nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi.

Art. 4.2 Persone Assicurate

Sono assicurati il Contraente e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia al momento del sinistro, gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli altri assicurati, purché in regola con le normative di legge.

Art. 4.3 Somme Assicurate - Massimali

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di polizza, tenendo conto di eventuali limiti e con l'applicazione della franchigia di cui all'art. 4.6.

Art. 4.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da proprietà di fabbricati;
- b) cagionati dolosamente;
- c) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili e apparecchi per il volo, salvo quanto

previsto al punto 9) dell'art. 4.1;

- d) derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze: American Bulldog, Dogo Argentino, Pit Bull mastiff, Cane da pastore di Charplanina, Fila Brasileiro, Pit Bull terrier, Cane da pastore dell'Anatolia, Perro da canapo majoerio, Rafeiro do alentejo, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Perro da presa canario, Rottweiler, Cane da pastore del Caucaso, Perro da presa Mallorquin, Tosa inu, Cane da Serra da Estrella, Dobermann e Mastino napoletano;
- e) derivanti da furto;
- f) derivanti da incendio, esplosione e scoppio, salvo quanto previsto al punto 17) dell'art. 4.1;
- g) derivanti dalla partecipazione a regate, comunque organizzate, e dalla partecipazione a gare e competizioni sportive, e relativi allenamenti, se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedono l'impiego di veicoli a motore;
- h) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 17) dell'art. 4.1;
- i) derivanti da lavori di ampliamento, di sopraelevazione, di demolizione, di manutenzione straordinaria nonché quelli derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.494/96 e successive modifiche;
- j) verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei in genere;
- k) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica ed infermieristica;
- l) inerenti ad attività professionale, commerciale, artigianale, industriale, agricola e lavorativa in genere (l'attività di casalinga non è considerata attività professionale) ivi compresi i danni derivanti dalla conduzione di studi professionali;
- m) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi;
- n) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- o) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento;
- p) derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- q) derivanti dall'uso possesso o comunque causati dall'asbesto o dall'emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- r) diretti o indiretti di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- s) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale o tributaria o da violazione di contratti di lavoro;
- t) derivanti da discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
- u) derivanti dall'uso o detenzione di esplosivi;
- v) punitivi di qualsiasi natura;
- w) agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari;
- x) derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- y) derivanti da guerre, insurrezione generale, occupazioni militari, invasione;
- z) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 4.5 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 4.6 Franchigia

L'assicurazione è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Art. 4.7 Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente ed ogni altro parente ed affine convivente;
- b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Valide per le Sezioni

1-Incendio, 2-Furto, 3-Responsabilità Civile del Fabbriato e 4-Responsabilità Civile del Capofamiglia

Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Relativamente alle **Sezioni 1, 2, 3 e 4**, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Compagnia **entro 3 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza.

Per quanto riguarda le **Sezioni 1 e 2** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia ed il numero di polizza;
- fornire alla Compagnia **nei 5 giorni successivi** copia della denuncia fatta all'Autorità giudiziaria contenente una distinta particolareggiata delle cose distrutte, rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o danneggiate, e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, rubate o danneggiate, nonché fornire, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

Relativamente alle **Sezioni 3 e 4** la denuncia, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Compagnia lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Assicurazione parziale

Per quanto riguarda la **Sezione 1**, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, salvo quanto previsto all'articolo relativo all'ammontare del danno indennizzabile.

Recupero delle cose sottratte

Per quanto riguarda la **Sezione 2**, se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta dall'assicurazione; il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose.

Ammontare del danno indennizzabile – Deroga alla Proporzionale

In merito all'**Incendio del Fabbriato della Sezione 1**, l'assicurazione è prestata a valore a nuovo, che si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. La Compagnia rimborsa, entro i limiti della somma assicurata e con il massimo del doppio del valore commerciale della stessa al momento del sinistro, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tenere conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione. Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere del fabbricato, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente o dell'Assicurato. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, l'indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l'art. 1907 c.c. *Tale riduzione non avviene se il valore di ricostruzione a nuovo accertato al momento del sinistro non superi del 20% la somma assicurata.*

In merito all'**Incendio del Contenuto della Sezione 1**, ed in merito alla **Sezione 2**, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Per entrambe, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore commerciale che avevano le cose distrutte, rubate o danneggiate al momento del sinistro. Solo per l'Incendio del Contenuto della Sezione 1, qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del Contenuto, la Compagnia rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c..

In caso di danno parziale, la Compagnia, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte.

L'indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose avevano al momento del sinistro né tenere conto di eventuali valori di affezione, artistici o scientifici al di fuori del valore commerciale, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate. Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Il risarcimento dei danni relativi a documenti personali riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti.

Procedura per la valutazione del danno

Relativamente alle **Sezioni 1 e 2**, l'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell'atto di "Accertamento del danno".

In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto.

Clausola Arbitrale

Relativamente alle **Sezioni 1 e 2**, qualora manchi l'accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti, uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una Parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti nella presente Sezione;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Gestione delle vertenze

In merito alle **Sezioni 3 e 4**, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.

Pagamento dell'indennizzo/risarcimento

Relativamente alle **Sezioni 1, 2, 3 e 4**, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo/risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione, attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro, non si evidenzia alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Cumulo delle prestazioni

Relativamente alle **Sezioni 3 e 4**, qualora uno stesso evento attivi più garanzie, le prestazioni previste dalle singole garanzie non sono cumulabili tra loro. La Compagnia, in tal caso, è obbligata a titolo di risarcimento fino al massimale più elevato tra quelli previsti dalle richiamate garanzie.

Riduzione delle somme assicurate

Per quanto riguarda le **Sezioni 1 e 2**, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della Compagnia, può essere reintegrato mediante pagamento del corrispondente rateo di premio.

Limite massimo di indennizzo/risarcimento

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 5 - ASSISTENZA

Pacchetto E

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio

Art. 5.1 Premessa

BAP Assicurazioni S.p.A. ha affidato la gestione del servizio di Assistenza, di cui alle prestazioni previste dal contratto, ad Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano. Pertanto le prestazioni garantite da BAP Assicurazioni S.p.A. saranno gestite in termini operativi per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A.

Art. 5.2 Estensione territoriale

Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, indicato sul modulo di polizza, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

Art. 5.3 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Le prestazioni di assistenza, elencate all'art. 5.4, erogate tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, sono fornite **fino a 3 volte** per ciascun tipo e per anno assicurativo.

Si rinvia alla tabella riepilogativa delle modalità per richiedere assistenza (TABELLA A) alla fine della presente Sezione per ulteriori dettagli.

Art. 5.4 Oggetto dell'assicurazione

La prestazione, determinata in funzione della formula prescelta al momento della sottoscrizione e indicata nel modulo di polizza, prevede le seguenti prestazioni:

FORMULA BASE

1A. Invio di un idraulico per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro.

Esclusioni:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- I sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- il costo di eventuali pezzi di ricambio.

2A. Invio di un elettricista per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro.

Esclusioni:

- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della

casa a monte e a valle del contatore;

- *il costo di eventuali pezzi di ricambio.*

3A. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 200,00** per sinistro.

Esclusioni:

Il costo di eventuali pezzi di ricambio.

4A. Spese d'albergo

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa prenota un albergo e tiene a carico le spese di pernottamento e prima colazione.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di **Euro 500,00** complessivo per sinistro.

5A. Rientro anticipato

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione risulti danneggiata in modo tale da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio, utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per rientrare all'abitazione stessa.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di **Euro 1.000,00** complessivo per sinistro.

6A. Spese di Pulizia Straordinaria

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di **Euro 200,00** per sinistro.

FORMULA SUPER

1B. Invio di un idraulico per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 250,00** per sinistro.

Esclusioni:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- I sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- il costo di eventuali pezzi di ricambio.

2B. Invio di un elettricista per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 250,00** per sinistro.

Esclusioni:

- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore;
- il costo di eventuali pezzi di ricambio.

3B. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di **Euro 250,00** per sinistro.

Esclusioni:

Il costo di eventuali pezzi di ricambio.

4B. Spese d'albergo

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa prenota un albergo e tiene a carico le spese di pernottamento e prima colazione.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di **Euro 750,00** complessivo per sinistro.

5B. Rientro anticipato

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione risulti danneggiata in modo tale da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio, utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per rientrare all'abitazione stessa.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di **Euro 1.250,00** complessivo per sinistro.

6B. Spese di Pulizia Straordinaria

Nel caso in cui, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimale:

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di **Euro 250,00** per sinistro.

Art. 5.5 Esclusioni valide per tutte le prestazioni

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio.

TABELLA A

MODALITÀ PER RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese, ai seguenti numeri:

Dall'Italia: 800 069 450

Dall'Italia e dall'estero: +39 02 58 24 56 44

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome;
- Numero della Polizza preceduto dalla sigla:
 - **BPTB** se titolare **FORMULA BASE**
 - **BPTS** se titolare **FORMULA SUPER**
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE

Pacchetto F

Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio

Art. 6.1 Premessa

BAP Assicurazioni S.p.A. ha affidato la gestione del servizio di Tutela Legale, di cui alle prestazioni previste dal contratto, ad Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano. Pertanto le prestazioni garantite da BAP Assicurazioni S.p.A. saranno gestite in termini operativi per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A.

Art. 6.2 Estensione territoriale

La Garanzia Tutela Legale Famiglia vale per le violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6.3 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n.8.

Una volta denunciato il sinistro è possibile chiedere aggiornamenti e delucidazioni anche contattando il Numero di Fax **02 58384210**, Numero Verde **800 08 58 20** attivo dal lunedì al giovedì ore 9.30/12.30 ed il venerdì ore 9.30/13.00.

In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, **entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricevimento dello stesso.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati comporta la decadenza dalla Garanzia, valendo quale omissione dolosa.

Si rinvia alla tabella riepilogativa delle modalità di denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato (TABELLA B) alla fine della presente Sezione per ulteriori dettagli.

Art. 6.4 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituita e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della

presente Polizza se il precedente contratto proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance e purché non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europa Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.6 Gestione del sinistro e libera scelta del legale

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance, la Compagnia e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'Assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, la Compagnia rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di Parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance. La Compagnia rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Compagnia rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la Compagnia rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Compagnia rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Compagnia, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Compagnia

In caso di disaccordo fra l'Assicurato, Bancassurance Popolari S.p.A. e/o Europ Assistance Italia S.p.A. in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Bancassurance Popolari S.p.A. e/o Europ Assistance Italia S.p.A. si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Compagnia e/o per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Compagnia e/o da Europ Assistance.

Art. 6.7 Recupero di somme

Spettano alla Compagnia Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Art. 6.8 Soggetti assicurati

Sono assicurati:

- Il Contraente;
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico;
- I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 6.9 Oggetto e operatività della garanzia

La Compagnia alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale pari a:

- **Euro 10.000,00** per singolo sinistro e illimitato per anno per la **FORMULA BASE**
- **Euro 20.000,00** per singolo sinistro e illimitato per anno per la **FORMULA SUPER**

assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di

procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. 6.11, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010;

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a **€ 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'art.6.6, lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'art.6.6, lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di **€ 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al Numero Verde di Europ Assistance **800 08 58 20** attivo dal lunedì al giovedì ore 9.30/12.30 ed il venerdì ore 9.30/13.00.

Art. 6.10 Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 6.11 Prestazioni garantite

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 6.9 valgono nell'ambito della vita privata per le seguenti garanzie:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'art. 6.2 e limitatamente alle controversie con valore in lite superiore a **€ 250,00** ed inferiore a **€ 15.000,00**;

- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (massimo 3 unità).

Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

Art. 6.12 Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati di cui all'art.6.11, la Garanzia non è prestata nei seguenti casi:

- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito all'art.6.11;
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'art.6.11 in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto all'art.6.11;
- controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o

analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);

- controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto all'art.6.11;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- controversie di valore inferiore a € 250,00;
- controversie contrattuali con Europ Assistance;
- controversie contrattuali nei confronti di Società appartenenti al Gruppo di appartenenza della Compagnia, ivi comprese le Compagnie "Bancassurance Popolari S.p.A." e "Bancassurance Popolari Danni S.p.A.";
- controversie non espressamente richiamate tra le voci di cui all'art.6.11.

TABELLA B

MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta a:

**Europ Assistance Italia S.p.A.
Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale"
Piazza Trento n. 8, 20135 – Milano**

In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

È comunque necessario che la denuncia contenga le seguenti informazioni:

- Nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono del Contraente/Assicurato;
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla
 - **BPTA** se titolare **FORMULA BASE**
 - **BPTZ** se titolare **FORMULA SUPER**;
- descrizione delle circostanze dell'accaduto;
- copia di ogni atto pervenuto al Contraente/Assicurato.

Una volta denunciato il sinistro è possibile chiedere aggiornamenti e delucidazioni anche contattando il Numero di Fax 02 58 38 42 10 e/o il Numero Verde 800 08 58 20 attivo dal lunedì al giovedì ore 9.30/12.30 ed il venerdì ore 9.30/13.00.

Data ultimo aggiornamento: 10/07/2012

Mod 4DA000300

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, *La/Vi informiamo di quanto segue.*

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice Privacy; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).

3) CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autorità personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato stesso.

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

6) DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06.42045832, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.

9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BancAssurance Popolari Danni S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, 11 - 00195 Roma Italia. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.

Data ultimo aggiornamento: 10/05/2017

NUMERO DI POLIZZA

Intermediario

ABI

Cod. Agenzia

CAB

QUESTIONARIO di ADEGUATEZZA nro:

Convenzione

Sostituisce la polizza nro:

Contraente / Assicurato

Cognome e Nome:

in qualità di:

Codice Fiscale/P.IVA:

Indirizzo:

Provincia:

Comune:

C.A.P.:

Ubicazione del rischio

Tipo dimora:

Indirizzo:

Numero Civico:

Inter. Piano / Scala:

Comune:

Provincia:

C.A.P.:

Metri quadri:

Valore dell'immobile:

Decorrenza Contratto	Scadenza Contratto	Frazionamento	Scadenza 1ª rata	Sconto (%)	Tacito rinnovo

Composizione della polizza

	Formula Somma	Assicurata	Premio Lordo Annuo	di cui imposte	Premio Lordo alla firma	di cui imposte
<input type="checkbox"/> Pacchetto A						
Incendio Fabbricato / Rischio Locativo:						
Ricorso Terzi:						
Incendio Contenuto:						
<input type="checkbox"/> Pacchetto B						
Furto e Rapina:						
<input type="checkbox"/> Pacchetto C						
Responsabilità Civile Fabbricato:						
<input type="checkbox"/> Pacchetto D						
Responsabilità Civile Capofamiglia:						
<input type="checkbox"/> Pacchetto E						
Assistenza:						
<input type="checkbox"/> Pacchetto F						
Tutela Legale:						
Totale premio						

Premio da pagare

Rata alla firma:

Modalità di pagamento:

Se il frazionamento è mensile la rata di premio è comprensiva dei diritti di frazionamento (pari ad € 0,50 mensili)

Rate successive:

di ogni

Modalità di pagamento:

Tutti gli importi sono da intendersi in euro.

IBAN:

Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti

L'assicurazione è prestata entro i limiti previsti dalla presente polizza ed in base alle Condizioni di Assicurazione (Vedi Mod. 4DA000300).

Emessa a

in data:

BAP ASSICURAZIONI SpA

CONTRAENTE

(firma)

COLLOCATORE

(firma)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE dichiara:

- ☐ (Se Collocamento in sede) di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione, del presente Modulo, dell'allegato 7B e del Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione (Mod. 4DA000300); di aver preso, inoltre, visione dell'allegato 7A;
- ☐ (Se Collocamento fuori sede) di aver ricevuto e preso visione prima della sottoscrizione del presente Modulo, degli allegati 7A e 7B e del Fascicolo Informativo, comprensivo delle Condizioni di assicurazione, redatti in conformità dei requisiti previsti dall'IVASS (Mod. 4DA000300).
- che le cose descritte in polizza non sono assicurate presso altre Società. In caso contrario indicare presso quale/i Società: _____
- che, nel triennio precedente l'emissione della presente polizza, non si sono verificati sinistri, né sono state annullate polizze per sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza;
- di aver ricevuto la copia di pertinenza del presente modulo e che esso non contiene cancellature e di non averne ricevute altre all'intervallazione dello stesso.

CONTRAENTE
(firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni di assicurazione, contenute nel Fascicolo informativo:

Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 5 Diritto di recesso in caso di sinistro;
Condizioni di Assicurazione delle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione e Garanzie prestata; Art. 1.7 Eventi atmosferici; Art.1.8 Sovraccarico neve; Art. 1.9 Atti vandalici e dolosi; Art. 1.15 Esclusioni; Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione; Art. 2.6 Somme Assicurate - Limiti di indennizzo; Art. 2.7 Operatività della garanzia - Mezzi di chiusura; Art. 2.10 Esclusioni; Art. 3.2 Somme assicurate - Massimali; Art. 3.3 Esclusioni; Art. 4.3 Somme assicurate - Massimali; Art. 4.4 Esclusioni; Norme che regolano la liquidazione dei danni; Art. 5.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art. 5.4 Oggetto dell'assicurazione; Art.5.5 Esclusioni valide per tutte le prestazioni; Art. 6.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art. 6.4 Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia; Art. 6.10 Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione; Art. 6.12 Esclusioni.

CONTRAENTE
(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Gentile Cliente, desideriamo informarla che, per poter instaurare il rapporto di cui al presente Modulo, poter adempiere agli obblighi previsti dalle normative nazionali e comunitarie, BancAssurance Popolari Danni S.p.A. sede legale in Via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo, sede amministrativa in Via Francesco De Sanctis n. 11 - 00195 Roma (di seguito "Titolare") tratterà dati che La riguardano. Specificamente la Titolare tratterà Suoi dati personali "comuni", quali ad esempio anagrafiche e dati bancari, nonché dati sensibili (es. dati sul Suo stato di salute), che saranno raccolti per avviare il rapporto con Lei, e, pure, in corso di rapporto, per assicurarle tutte le attività di gestione e di liquidazione, nonché di assistenza, ove da Lei richiesta; oppure, infine, in caso di contenzioso, a fini di difesa in giudizio. Qualora Lei non conferisse i dati richiesti, la Titolare si troverebbe nell'impossibilità di dare corso al rapporto e garantirle le prestazioni richieste. Suoi dati saranno raccolti in archivi cartacei ed informatici, e saranno trattati secondo le modalità strettamente necessarie per raggiungere le finalità di cui sopra, ma in nessun caso saranno diffusi. La Titolare potrà comunicarli alle società del Gruppo a cui appartiene (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente), alle società esterne di cui la Titolare si avvale (servizi postali, servizi informatici, telematici e archiviazione) e alla Pubblica Amministrazione (es. IVASS, a cui competono le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione) secondo gli obblighi di legge. In particolare, ai sensi della normativa anti-riciclaggio, la Titolare potrà comunicare i dati relativi alle operazioni poste in essere, ove ritenuti "sospetti", ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo. Inoltre, limitatamente a quanto necessario per garantirle le prestazioni oggetto del contratto, la Titolare potrà trasmettere i Suoi dati ai soggetti appartenenti alla cd. "catena assicurativa" cioè coinvolti nella prestazione del servizio assicurativo (in qualità di autonomi Titolari o di Responsabili di BancAssurance Popolari Danni). Tali soggetti sono le imprese con cui la Titolare ripartisce il rischio assicurativo e i rischi di investimento (coassicuratori e riassicuratori), agenti, subagenti e mediatori di assicurazione, professionisti che interverranno qualora si verifichi l'evento assicurato (periti e medici). Potrà conoscere i soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" a cui i Suoi dati saranno comunicati consultando la sezione privacy del sito <http://www.bancassurance.it/>. I Suoi dati potranno essere trattati dalla Titolare per l'invio di materiale pubblicitario proprio o delle Società del Gruppo cui appartiene. Questo invio potrà avvenire con posta cartacea, e Lei potrà in qualsiasi momento opporsi a successivi invii. Inoltre, tale finalità potrà essere perseguita tramite telefono, sistemi automatizzati di chiamata, email, SMS, MMS, fax o e-mail. Rispetto a tutte queste modalità di trattamento differenti dalla posta cartacea, Lei ha facoltà di rilasciare apposito consenso in calce alla presente e in ogni momento potrà interrompere l'invio di tali comunicazioni, secondo le modalità indicate all'interno della comunicazione stessa (per le email, opzione "cancellami", ecc.). Le ricordiamo che Lei potrà in qualsiasi momento esercitare, mediante richiesta scritta indirizzata a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42045831 corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, tutti gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di accedere ai dati che La riguardano, ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Sulla base delle informazioni che mi sono state rese,

- Autorizzo la Titolare al trattamento dei miei dati, anche sensibili, per dare corso al rapporto di cui al presente Modulo e a tutti quelli che in futuro saranno avviati con BancAssurance Popolari Danni. Autorizzo inoltre la Titolare alla comunicazione dei miei dati, anche sensibili, ai soggetti che effettuano per conto della stessa attività strettamente funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

☐AUTORIZZO ☐NON AUTORIZZO

- Autorizzo la Titolare al trattamento dei miei dati anagrafici e dei miei recapiti per finalità di promozione commerciale a mezzo telefono, sistemi automatizzati di chiamata, email, SMS, MMS, fax o posta elettronica e acconsento alla comunicazione dei medesimi dati alle altre società del Gruppo per gli stessi fini, prendendo atto che questo consenso non è obbligatorio in fase dell'esecuzione del contratto e che, qualora sia accordato, in qualsiasi momento potrò oppormi all'invio delle comunicazioni.

☐AUTORIZZO ☐NON AUTORIZZO

NOTA BENE Il consenso al trattamento dei Suoi dati sensibili (in particolare, dati sullo stato di salute) necessari a fini contrattuali è raccolto al momento dell'avvio del primo rapporto tra Lei e la Titolare. Visto che l'impatto in termini di trattamento di dati personali non muterà, il Suo consenso sarà ritenuto valido per ogni successivo rapporto, salvo il caso in cui esista una finalità o le modalità con le quali i Suoi dati sono trattati. In tale eventualità, la Titolare La informerà e Le chiederà un nuovo consenso. Anche il consenso all'utilizzo dei Suoi recapiti per finalità di informazione commerciale è richiesto in occasione del primo rapporto con la Titolare. In qualsiasi momento, Lei potrà interrompere le comunicazioni commerciali, secondo le modalità previste sopra.

Luogo, _____

li _____

CONTRAENTE
(firma)